SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 197**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 248.

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti», gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1982.

Art. 2.

1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché alla procedura prevista dall'articolo 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. La competenza per la concessione delle pensioni di riversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza già dipendenti dell'Azienda è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1982, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.

5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

7. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 4.

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, è aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:

a) scatti di anzianità compreso lo scatto anomalo;

b) superminimo professionale;

c) assegno *ad personam* di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:

a) indennità di controllo;

b) indennità di volo;

c) indennità tecnico-amministrativa;

d) indennità professionale per il personale dirigente.

3. In caso di cumulo di più indennità viene considerata la più favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennità di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennità spettante per il profilo professionale di appartenenza.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le indennità di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

3. L'equo indennizzo è liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrità fisica ed in conformità delle tabelle *A* e *B* di cui al comma 2.

4. Le modalità per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 7.

1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale già dipendente proveniente da amministrazioni statali o enti pubblici è valutato secondo le norme dell'amministrazione o dell'ente di provenienza.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'articolo 1, commi 1 e 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 1092/1973 reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— Il D.P.R. n. 1032/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 177/1976, e successive modificazioni ed integrazioni (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è il seguente:

«Art. 13 *(Ritenute in conto entrate Tesoro)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento:

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;

6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Nota all'art. 2:

— L'art. 166, primo comma, della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) così dispone: «I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva».

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 138/1986, e successive modificazioni e integrazioni, reca: «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni».

Note all'art. 4:

— L'art. 38 del regolamento approvato con il D.P.R. n. 279/1983 (Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) così dispone:

«Art. 38 *(Passaggio ad altro profilo per sopraggiunta infermità)*. — Al dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni del proprio profilo professionale può essere attribuito anche mediante il superamento di un corso di riqualificazione un profilo professionale omogeneo della stessa qualifica funzionale purché sia convenientemente utilizzabile o, in mancanza dei prescritti requisiti, ad uno di qualifica funzionale inferiore.

I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per inidoneità di cui ai successivi articoli 41, sesto comma, e 99, secondo comma.

I passaggi di profilo di cui al precedente primo comma sono disposti dal consiglio di amministrazione su istanza degli interessati.

Il dipendente cui è attribuito un altro profilo professionale conserva a tutti gli effetti l'anzianità maturata in quello di provenienza.

Qualora il dipendente sia assegnato ad un profilo con trattamento economico di base inferiore gli verrà corrisposto, fino al riassorbimento da effettuarsi in presenza di qualunque ipotesi di miglioramento economico anche se indipendente dalla progressione di qualifica, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento in precedenza percepito e quello di competenza».

— L'art. 38 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1032/1973 (per cui si veda la nota all'art. 1), così dispone:

«Art. 38 *(Base contributiva)*. — La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali».

Note all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 834/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533». Le tabelle *A* e *B* annesse al predetto D.P.R. concernono, rispettivamente: «Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo» e «Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto».

— Il D.P.R. n. 686/1957, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nota all'art. 7:

— Il D.L. n. 511/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 635/1979, reca: «Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1940):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 9 novembre 1989.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 14 febbraio 1990, 28 marzo 1990 e approvato il 19 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4796):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 15 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, V, IX e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 13 giugno 1990; 11, 18, 19 luglio 1990 e approvato il 1° agosto 1990.

90G0302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1986 concernente modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i quali stabiliscono che il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro, i metodi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonché le modalità da seguire per il prelievo dei campioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, con cui, in esecuzione delle predette disposizioni di legge, sono state stabilite le modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali prodotti, secondo quanto previsto dalle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 80/1335/CEE del 22 dicembre 1980, n. 82/434/CEE del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983 e n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985;

Considerato che con direttiva adottata il 4 aprile 1990 (direttiva 90/207/CEE) la Commissione delle Comunità europee ha apportato modifiche al testo della citata direttiva n. 82/434/CEE;

Ritenuto di modificare, conseguentemente, il richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 1986;

Visti i suggerimenti tecnici forniti dall'Istituto superiore di sanità con lettera datata 11 giugno 1990;

Decreta:

1. Il testo del capitolo IX dell'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, è sostituito dal testo allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto, unitamente all'allegato, che fa parte integrante dello stesso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

IV. IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELLA FORMALDEIDE LIBERA

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo descrive l'identificazione e due dosaggi della formaldeide libera a seconda o no della presenza di donatori di formaldeide. Esso è applicabile a tutti i prodotti cosmetici.

1.1. **Identificazione**

1.2. **Dosaggio colorimetrico globale con acetilacetone**

Questo metodo si applica quando la formaldeide è usata da sola o con altri conservanti che non cedano formaldeide.

In caso contrario e se il risultato ottenuto con tale metodo supera la concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito, si utilizza il metodo successivo.

1.3. **Dosaggio in presenza di prodotti che cedono formaldeide**

Nel metodo precedente al momento della derivatizzazione le sostanze che cedono formaldeide sono idrolizzate e conducono a risultati troppo elevati (formaldeide libera e formaldeide liberata). È quindi obbligatorio separare la formaldeide libera con una cromatografia liquida.

2. DEFINIZIONE

Il contenuto di formaldeide libera nel campione determinato secondo questo metodo viene espresso in percentuale di massa di formaldeide.

3. IDENTIFICAZIONE

3.1. **Principio**

In ambiente di acido solforico, la formaldeide libera e quella combinata danno una colorazione rosa o malva in presenza di reattivo di Schiff.

3.2. **Reattivi**

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica e l'acqua deve essere demineralizzata.

3.2.1. Fucsina

3.2.2. Solfito di sodio eptaidrato

3.2.3. Acido cloridrico concentrato ($d_{4°}^{20°} = 1,19$)

3.2.4. Acido solforico, circa 1M

3.2.5. Reattivo di Schiff

In un beker pesare 100 mg di fucsina (3.2.1), solubilizzarla alla temperatura di 80 °C con 75 ml di acqua demineralizzata. Raffreddare e aggiungere 2,5 g di solfito di sodio (3.2.2) e 1,5 ml di acido cloridrico (3.2.3). Portare a 100 ml.

Tempo di conservazione: 2 settimane.

3.3. Modo di operare

3.3.1. Versare, in un beker da 10 ml, circa 2 g di campione.

3.3.2. Aggiungere 2 gocce di H_2SO_4 (3.2.4) e 2 ml di reattivo di Schiff (3.2.5). Al momento dell'uso questo reattivo deve essere assolutamente incolore.

Agitare e lasciare riposare per cinque minuti.

3.3.3. Se entro cinque minuti si nota una colorazione rosa o malva, la quantità di formaldeide presente è superiore allo 0,01 %.

Procedere allora al dosaggio della formaldeide libera e di quella combinata come descritto al punto 4, ed eventualmente al punto 5.

4. DOSAGGIO COLORIMETRICO GLOBALE CON ACETILACETONE

4.1. **Principio**

In presenza di acetato di ammonio la formaldeide reagisce con acetilacetone per formare la 3,5 diacetil-1,4-diidrotoluidina, che viene estratta con n-butanolo. Si misura quindi a 410 nm l'assorbanza dell'estratto butanolico.

4.2. **Reattivi**

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica e l'acqua deve essere demineralizzata.

4.2.1. Ammonio acetato anidro

4.2.2. Acido acetico ($d_{4°}^{20°}$ = 1,05)

4.2.3. Acetilacetone distillato di recente sotto vuoto 25 mm Hg 25° e tale da non presentare assorbanza a 410 nm

4.2.4. n-butanolo

4.2.5. Acido cloridrico M

4.2.6. Acido cloridrico, circa 0,1 M

4.2.7. Idrossido di sodio M

4.2.8. Salda d'amido: preparata di fresco secondo la Farmacopea europea (1 g/50 ml di acqua) 2ª edizione 1980, parte I-VII-1-1

4.2.9. Soluzione di formaldeide al 37-40 %

4.2.10. Soluzione titolata di iodio 0,05 M

4.2.11. Soluzione titolata di sodio tiosolfato 0,1 M

4.2.12. Reattivo all'acetilacetone

In un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere:

— 150 g di acetato di ammonio (4.2.1)
— 2 ml di acetilacetone (4.2.3)
— 3 ml di acido acetico (4.2.2)

Portare a volume con acqua (pH della soluzione circa 6,4).
Questo reattivo deve essere stato preparato di recente.

4.2.13. Reattivo (4.2.12) senza acetilacetone

4.2.14. *Soluzione di riferimento di formaldeide: soluzione madre*

Introdurre 5 g di formaldeide (4.2.9) in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a volume con acqua.

Determinare il titolo della soluzione madre:

Prelevare 10,00 ml, aggiungere 25,00 ml della soluzione titolata di iodio (4.2.10) e 10 ml di soluzione d'idrossido di sodio (4.2.7).

Lasciare a riposo per cinque minuti.

Acidificare con 11 ml di HCl (4.2.5) e dosare l'eccesso di iodio con una soluzione titolata di tiosolfato di sodio (4.2.11) in presenza di salda d'amido come indicatore.

1,00 ml di soluzione di iodio (4.2.10) corrisponde a 1,5 mg di formaldeide.

4.2.15. *Soluzione di riferimento di formaldeide diluita*

Pipettare 5,00 ml di soluzione 4.2.14 in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume con acqua.

Pipettare 5,00 ml della suddetta soluzione in un matraccio tarato da 500 ml e portare a volume con acqua.

1 ml di quest'ultima soluzione contene circa 1 µg di formaldeide.

Questo titolo va controllato esattamente.

4.3. **Apparecchiatura**

4.3.1. Materiale comune di laboratorio

4.3.2. Filtro "separatore di fasi" Whatman 1 PS o analogo

4.3.3. Centrifuga

4.3.4. Bagnomaria con termostato a 60 °C

4.3.5. Spettrofotometro

4.3.6. Cellette di vetro con cammino ottico di 1 cm

4.4. **Modo di operare**

4.4.1. *Soluzione campione*

In un matraccio tarato da 100 ml pesare con la precisione di 0,001 g una quantità (m espressa in g) di campione da analizzare, tale da contenere circa 150 µg di formaldeide.

Portare a volume con acqua e mescolare (soluzione S). Verificare che il pH sia prossimo a 6, in caso contrario effettuare la diluizione nella soluzione di acido cloridrico (4.2.6).

Versare in una beuta da 50 ml:

— 10,00 ml di soluzione S

— 5,00 ml di reattivo all'acetilacetone (4.2.12)

— acqua sino ad un volume totale di 30 ml

4.4.2. *Soluzione di riferimento*

Le possibili interferenze di un colore di fondo presente nel campione in esame possono essere eliminate con questa soluzione di riferimento.

Porre in una beuta conica da 50 ml:

— 10,00 ml di soluzione S

— 5,00 ml del reattivo (4.2.13)

— acqua sino ad un volume totale di 30 ml

4.4.3. *Soluzione per la prova in bianco*

Porre in una beuta da 50 ml:

— 5,00 di reattivo all'acetilacetone (4.2.12)

— acqua sino ad un volume totale di 30 ml

4.4.4. *Dosaggio*

4.4.4.1. Agitare le soluzioni preparate come indicato ai punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3.

Immergere le beute in bagnomaria alla temperatura di 60 °C per dieci minuti esatti.

Raffreddare poi tenendo le suddette beute per due minuti in un bagno di acqua ghiacciata.

4.4.4.2. Trasferire separatamente il contenuto di ogni beuta in un imbuto separatore da 50 ml contenente 10,0 ml esatti di n-butanolo (4.2.4). Lavare ogni beuta con 3-5 ml di acqua.

Agitare vigorosamente ogni imbuto separatore per 30 secondi esatti. Lasciare decantare.

4.4.4.3. Filtrare la fase butanolica con un filtro "separatore di fasi" (4.3.2) nelle cellette di misura.

Si può anche ricorrere ad un centrifugazione della fase organica (3 000 g per cinque minuti).

4.4.4.4. Misurare l'assorbanza A_1 a 410 nm della fase organica della soluzione (4.4.1) rispetto alla fase organica della soluzione (4.4.2).

4.4.4.5. Analogamente misurare l'assorbanza A_2 della fase organica della soluzione (4.4.3) rispetto al n-butanolo.

NB: Queste operazioni devono avvenire entro 25 minuti dall'inizio della termostatazione a 60 °C.

4.4.5. *Curva di taratura*

4.4.5.1. Porre in una beuta da 50 ml:

— 5,00 ml di soluzione di riferimento diluita (4.2.15)

— 5,00 ml di reattivo all'acetilacetone (4.2.12)

— acqua sino ad un volume totale di 30 ml

4.4.5.2. Continuare il procedimento analitico come descritto in (4.4.4) e misurare l'assorbanza usando n-butanolo (4.2.4) come riferimento.

4.4.5.3. Ripetere il procedimento con 10, 15, 20, 25 ml di soluzione standard diluita (4.2.15).

4.4.5.4. Per ottenere il valore del punto 0 (corrispondente alla colorazione dei reattivi) procedere come descritto al punto 4.4.4.5).

4.4.5.5. Costruire la curva di taratura dopo la sottrazione del valore dell'assorbanza del punto 0 al valore di ogni assorbanza ottenuta ai punti 4.4.5.1 e 4.4.5.3.

La legge Beer è rispettata per una quantità di formaldeide che non superi i 30 µg.

4.5. Calcoli

4.5.1. Sottrarre il valore di A_2 da A_1 e leggere sulla curva di taratura (4.4.5.5) la quantità C espressa in µg di formaldeide contenuta nella soluzione (4.4.1).

4.5.2. Il contenuto di formaldeide del campione (% m/m) si calcola con la seguente formula:

$$\% \text{ Formaldeide} = \frac{C}{10^5 \cdot m}$$

m: massa in grammi del campione da analizzare.

4.6. **Ripetibilità** (¹)

Per un contenuto di formaldeide dello 0,2 %, la differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare 0,005 % per il dosaggio colorimetrico con acetilacetone.

Se con il dosaggio della formaldeide libera si ottengono valori superiori a quelli previsti dalla direttiva 76/768/CEE, e cioè:

a) compresi tra 0,05 % e 0,2 % per prodotti non etichettati;

b) superiore allo 0,2 % per prodotti etichettati o non: si deve operare con il metodo descritto al paragrafo 5.

5. DOSAGGIO IN PRESENZA DI SOSTANZE CHE CEDONO FORMALDEIDE

5.1. Principio

La formaleide separata per cromatografia liquida e trasformata in derivato lutidinico con acetilacetone in un reattore postcolonna. Il derivato formato viene identificato mediante assorbimento a 420 nm.

5.2. Reattivi

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica e l'acqua deve essere demineralizzata.

5.2.1. Acqua per HPLC

5.2.2. Acetato di ammonio anidro

5.2.3. Acido acetico concentrato

5.2.4. Acetilacetone (conservato a 4 °C)

5.2.5. Fosfato disodico anidro

5.2.6. Acido ortofosforico all'85 % ($d_{4°}^{20°}$ = 1,7)

5.2.7. Metanolo

5.2.8. Diclorometano

5.2.9. Soluzione di formaldeide al 37 - 40 %

5.2.10. Idrossido di sodio M

5.2.11. Acido cloridrico M

5.2.12. Acido cloridrico 0,002 M

5.2.13. Salda d'amido preparata di fresco secondo la *Farmacopea europea*

5.2.14. Soluzione titolata di iodio 0,05 M

5.2.15. Soluzione titolata di sodio tiosolfato 0,1 M

5.2.16. *Fase mobile*

Soluzione acquosa di fosfato disodico (5.2.5) 0,006 M portata a pH 2,1 con acido ortofosforico (5.2.6).

5.2.17. *Reattivo postcolonna*

Disciogliere in una beuta tarata da 1 000 ml:

— 62,5 g di acetato di ammonio (5.2.2)

— 7,5 ml di acido acetico (5.2.3)

— 5 ml di acetilacetone (5.2.4)

Portare a volume con acqua (5.2.1).

Mantenere questo reattivo al riparo della luce a 25 °C (conservazione: 3 giorni): non si devono evidenziare cambi di colore.

5.2.18. *Soluzione di riferimento di formaldeide: soluzione madre*

In un matraccio tarato da 1 000 ml, introdurre 10 g di soluzione di formaldeide (5.2.9) e portare a volume con acqua. Determinazione del titolo in formaldeide di tale soluzione:

Prelevare 5,00 ml, aggiungere 25,00 ml della soluzione titolata di iodio (5.2.14) e 10 ml di soluzione di idrossido di sodio (5.2.10).

Lasciare a riposo per cinque minuti. Acidificare con 11 ml di HCl (5.2.11) e titolare l'eccesso di iodio con una soluzione titolata di sodio tiosolfato (5.2.15) usando come indicatore salda d'amido (5.2.13).

1,00 ml di soluzione di iodio 0,1 N corrisponde a 1,5 mg di formaldeide.

(¹) Secondo la norma ISO 5725.

5.2.19. *Soluzione di riferimento di formaldeide: soluzione diluita*

Diluire a 1/100 la soluzione madre nella fase mobile (5.2.16).

1 ml di tale soluzione contiene circa 37 µg di formaldeide.

Questo titolo va controllato esattamente.

5.3. Apparecchiatura

5.3.1. Materiale comune di laboratorio

5.3.2. Una pompa HPLC senza pulsazioni

5.3.3. Una pompa a bassa pressione senza pulsazioni per il reattivo (o una seconda pompa HPLC avente le stesse caratteristiche della prima)

5.3.4. Una valvola di iniezione munita di un loop da 10 µl

5.3.5. Il reattore postcolonna è costituito dai seguenti componenti:

un pallone a tre colli da 1 l
+ un riscaldatore per palloni da 1 l
+ 2 colonne Vigreux con un minimo di 10 piatti (refrigerante ad aria)
+ tubo inox (per scambio termico) da 1,6 mm - Ø interno 0,23 mm; L = 400 mm
+ tubo in Teflon da 1,6 mm - Ø interno 0,30 mm; L = 5 m (vedere allegato I)
+ 1 raccordo a T senza volume morto (Valco o equivalente)
+ 3 raccordi Union senza volume morto

È possibile utilizzare un modulo postcolonna (Applied Biosystems PCRS 520 o equivalente) munito di un reattore da 1 ml.

5.3.6. Membrana filtrante da 0,45 µm (Gelman o equivalente)

5.3.7. Cartuccia filtrante SEP PAK (R) C 18 o equivalente

5.3.8. *Colonne pronte per l'uso*

— Bischoff hypersil RP 18 (tipo NC rif C 25.46 1805) (5 µm - L = 250 mm - Ø interno = 4,6 mm), oppure Dupont, Zorbax ODS (5 µm - L = 250 mm - Ø interno = 4,6 mm), oppure Phase SEP, spherisorb ODS 2 (5µm - L = 250 mm — Ø interno = 4,0 mm)

5.3.9. *Precolonna*

— Bischoff K_1 hypersil RP 18 (Rif K_1 G 6301 1805)
5µm - L = 10 mm, o equivalente

5.3.10. La colonna e la precolonna sono collegate con un sistema Ecotube (rif. A 15020508 Bischoff) equivalente.

5.3.11. *Effettuare il montaggio dell'apparecchiatura 5.3.5 secondo lo schema riportato nell'appendice 2*

I collegamenti dopo la valvola ad iniezione devono essere i più corti possibile. In questo caso il tubo inossidabile inserito tra l'uscita del reattore e l'entrata del rivelatore ha lo scopo di raffreddare la miscela prima della rivelazione. La temperatura non è nota, ma costante.

5.3.12. Rivelatore UV visibile

5.3.13. Registratore

5.3.14. Centrifuga

5.3.15. Bagno ad ultrasuoni

5.3.16. Agitatore oscillante (tipo Vortex o equivalente)

5.4. Modo di operare

5.4.1. *Curva di taratura*

Viene effettuata usando il valore dell'altezza dei picchi ottenuti in funzione delle concentrazioni corrispondenti. Si preparano le soluzioni standard per diluizione della soluzione di riferimento di formaldeide (5.2.19) con la fase mobile (5.2.16).

— 1,00 ml di soluzione di riferimento (5.2.19) diluita a 20,00 ml corrisponde a circa 185 µg/100 ml·
— 2,00 ml di soluzione di riferimento (5.2.19) diluita a 20,00 ml corrisponde a circa 370 µg/100 ml
— 5,00 ml di soluzione di riferimento (5.2.19) diluita a 25,00 ml corrisponde a circa 740 µg/100 ml
— 5,00 ml di soluzione di riferimento (5.2.19) diluita a 20,00 ml corrisponde a circa 925 µg/100 ml

Le soluzioni standard sono conservate per circa un ora alla temperatura di laboratorio e devono essere preparate di recente.

Si ha una buona linearità della curca di taratura per concentrazioni comprese fra 100 e 1 500 µg/100 ml.

5.4.2. *Preparazione dei campioni*

5.4.2.1. Emulsioni (creme — fondi tinta — eyeliners)

Pesare in una beuta tappata da 100 ml con la precisione di 0,001 g, una massa (m) del campione da esaminare (in g) corrispondente ad una quantità di formaldeide che si suppone di circa 100 µg. Aggiungere 20,00 ml di diclorometano (5.2.8) e 20,00 ml di acido cloridrico (5.2.12).

Mescolare con l'agitatore oscillante (5.3.16) e con gli ultrasuoni (5.3.15). Separare le due fasi per centrifugazione (3 000 g. per 2 minuti).

Lavare quindi una cartuccia filtrante (5.3.7) con 2,00 ml di metanolo (5.2.7) e condizionarla con 5 ml di acqua (5.2.1). Far passare 4 ml della fase acquosa dell'estratto attraverso la cartuccia condizionata, eliminare i primi 2 ml e recuperare la frazione successiva.

5.4.2.2. Lozioni e shampoo

Pesare con la precisione di 0,001 g una massa (m) del campione in esame (in g) corrispondente ad una quantità di formaldeide che si suppone di circa 500 µg.

Completare a 100 ml con la fase mobile (5.2.16) filtrare la soluzione su un filtro (5.3.6) e iniettarla o farla passare attraverso una cartuccia (5.3.7) come descritto precedentemente al 5.4.2.1. Tutte le soluzioni vanno iniettate subito dopo essere state preparate.

5.4.3. *Condizioni cromatografiche*

— Flusso della fase mobile: 1 ml/min
— Flusso del reattivo: 0,5 ml/min
— Flusso totale all'uscita del rivelatore: 1,5 ml/min
— Volume iniettato: 10 µl
— Temperatura di eluizione: nelle separazioni difficili la colonna è immersa in un bagno di ghiaccio fondente: attendere che si raggiunga l'equilibrio termico.
— Temperature di reazione postcolonna: 100 °C
— Rivelazione: 420 nm

NB: Dopo l'uso il gruppo sistema cromatografico e postcolonna deve essere sciacquato con acqua 5.2.1. Nel caso di arresto di più di due giorni a tale risciacquo deve seguirne un altro effettuato con metanolo. Prima di ricondizionare il sistema effettuare un passaggio con acqua per evitare ricristallizzazioni.

5.5. Calcolo

Emulsioni (5.4.2.1)

Tenore di formaldeide % (m/m):

$$\frac{C \cdot 10^{-4} \cdot 100}{5\ m} = \frac{C \cdot 10^{-4}}{5 \cdot m}$$

Lozioni e shampoo (5.4.2.2)

Tenore in formaldeide % (m/m):

$$\frac{C \cdot 10^{-4} \cdot 100}{m} = \frac{C \cdot 10^{-4}}{m}$$

dove:

m = massa in g del campione in esame;

C = concentrazione in µg/100 ml in formaldeide letta sulla curca di taratura (5.4.1)

5.6. Ripetibilità (¹)

Per un tenore di formaldeide dello 0,2 % la differenza tra i risultati di due dosaggi paralleli effettuati su un medesimo campione non deve superare lo 0,005 %.

Per un tenore di formaldeide dello 0,05 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi paralleli effettuati su un medesimo campione non deve superare lo 0,001 %.

(¹) Secondo, la norma ISO 5725.

Appendice 1

PREPARAZIONE DELLA CAMERA DI REAZIONE MEDIANTE BOBINA DI LEGNO A TUBO DI TEFLON (« TRICOTIN »)

ACCESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL « TRICOTIN »

— 1 bobina di legno:

diametro esterno di 5 cm con al centro un foro da 1,5 cm. Piantare 4 chiodi di acciaio equidistanti fra di loro (vedere lo schema della bobina in figura 1 e figura 2) in modo che ogni chiodo disti da quello adiacente 1,8 cm e sia piantato a 0,5 cm di distanza dalla circonferenza del foro.

— 1 asta rigida (del tipo ad uncino) per realizzare gli occhielli con il tubo di Teflon.

— Tubicino di Teflon da 1,6 mm — Ø interno: 0,3 mm — lunghezza: 5 m.

REALIZZAZIONE DEL « TRICOTIN »

Per realizzare il Tricotin occorre infilare il tubo di Teflon dall'alto verso il basso nel foro centrale della bobina (lasciandolo fuoriuscire dall'estremità inferiore della bobina di circa 10 cm; ciò consentirà di tirare leggermente la catenella durante la confezione); avvolgere quindi il tubicino attorno a ciascuno dei 4 chiodi per fare il primo giro (vedi figura 3).

L'entrata e l'uscita del Tricotin saranno provviste di ferule e di viti di compressione, avendo cura di non schiacciare il Teflon quando si effettua l'aggraffatura.

A partire dal secondo giro far passare il tubicino all'esterno di ciascun chiodo per poter formare un occhiello nel modo seguente:

— far passare con l'aiuto dell'asta rigida il tubicino del giro inferiore sul tubicino del giro superiore (vedi figura 4).

Ripetere l'operazione su ciascun chiodo rispettando l'ordine 1-2-3-4 fino a 5 m o alla lunghezza desiderata.

Lasciare circa 10 cm di tubo per chiudere la catenella. Passare il tubo in ciascuno dei quattro occhielli e tirare leggermente: la catenella si chiude.

NB: Esiste sul mercato un Tricotin confezionato per le reazioni postcolonna.

Schema della bobina

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1° foro

Figura 4

2° foro

Per formare l'occhiello far passare il tubo inferiore (linea piena) sul secondo tubo (linea tratteggiata)

Figura 5

Appendice 2

1 = Pompa HPLC
2 = Valvola di iniezione
3 = Colonna con precolonna
4 = Pompa reattivo
5 = Raccordo a T senza volume morto
5' = Raccordo a T (Vortex)
6-6' = Raccordo Union senza volume morto
7 = Tricotin
7' = Reattore
8 = Pallone a tre colli con acqua bollente
9 = Sistema di riscaldamento
10 = Refrigerante
11 = Tubo inox scambiatore di calore
11' = Scambiatore di calore
12 = Rivelatore UV visibile
13 = Módulo postcolonna PCRS 520

90A3665

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 agosto 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 agosto 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 novembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 agosto 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1990
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 45

90A3733

DECRETO 22 agosto 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 agosto 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 agosto 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1990
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 46

90A3734

DECRETO 22 agosto 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 31 agosto 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 agosto 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 agosto 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1990
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 47

90A3735

DECRETO 22 agosto 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 4 agosto 1990 che hanno disposto per il 16 agosto 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,32 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,60 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,25 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,11 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,19 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1990
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 48

90A3736

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Marco La Catola in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2000/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 18 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza n. 948/FPC/ZA datata 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale si concede un primo finanziamento di L. 500.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di S. Marco La Catola;

Visto il telex n. 3065 datato 3 agosto 1990 del comune di S. Marco La Catola con il quale viene richiesto, a completamento dell'intervento in atto, un ulteriore finanziamento di L. 1.000.000.000 per l'eliminazione totale del pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un ulteriore immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di S. Marco La Catola è autorizzato alla prosecuzione delle opere più urgenti tese alla eliminazione del pericolo incombente accertato nell'abitato del comune medesimo e già disposte parzialmente con l'ordinanza n. 948/FPC/ZA del 7 aprile 1987.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di S. Marco La Catola la somma di L. 300.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di S. Marco La Catola, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3718

ORDINANZA 17 agosto 1990.

Modificazione all'ordinanza n. 850/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lazio. (Ordinanza n. 2004/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumità, dovuti a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 850/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986 con la quale veniva assegnata alla regone Lazio la somma di L. 5.700.000.000 da utilizzare nel comune di Cassino per interventi tesi al consolidamento del movimento franoso incombente sull'abitato;

Vista la nota n. 7203 datata 21 marzo 1990 del comune di Cassino nella quale si evidenziano i rischi derivati dal mancato pagamento alla ditta esecutrice dei lavori, iniziati nell'autunno 1989, per il ventilato fermo degli stessi con il permanere dello stato di pericolo per l'abitato, oltre agli interessi moratori per inadempienza contrattuale;

Visto il proprio telex n. 53395/OO.PP. del 3 aprile 1990 con il quale si sollecita la regione Lazio all'erogazione dei fondi richiesti dal comune di Cassino con la nota sopracitata prospettando, in alternativa, il trasferimento dei fondi direttamente al comune;

Vista la nota n. 663-684-853 datata 31 maggio 1990 della regione Lazio assessorato lavori pubblici, nella quale si evidenzia che dal 1° gennaio 1990 è intervenuta la perenzione amministràtiva per i fondi relativi all'ordinanza in questione;

Visto il proprio telex n. 55048/OO PP datato 5 giugno 1990 con il quale viene fissato un termine perentorio di quindici giorni per l'accreditamento delle somme richieste, pena il trasferimento dei fondi direttamente al comune di Cassino;

Vista la nota n. 20049 datata 9 agosto 1990 del comune di Cassino che segnala la mancata erogazione di fondi con conseguente sospensione dei lavori da parte della ditta esecutrice nonché il permanere dello stato di pericolo sull'abitato;

Considerato che la regione Lazio, con nota n. 9705 datata 5 maggio 1987, aveva ritenuto opportuno affidare direttamente al comune di Cassino le somme suddette al fine di perseguire un più rapida esecuzione delle opere;

Ravvisato che le richieste del sopra citato comune sono giustamente motivate dalla necessità di far riprendere i lavori necessari all'eliminazione dello stato di pericolo per l'abitato e per evitare, altresì, gravosi interessi moratori per ritardati pagamenti;

Ritenuto necessario aderire alle richieste del comune di Cassino atte ad eleminare i rischi su citati;

Considerato anche che il termine fissato nel sopra citato telex n. 55048/OO.PP. del 5 giugno 1990 è andato perento, né è prevedibile, in tempi brevi, un provvedimento amministrativo, da parte della regione, teso a sanare la situazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 1 dell'ordinanza n. 850/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 è così modificato:

«Per gli interventi di cui in premessa è assegnato al comune di Cassino un contributo di L. 5.700.000.000».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3719

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 24 agosto 1990.

Determinazione del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica per la nomina del garante dell'attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E
IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto il combinato disposto degli articoli 6 e 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Considerato che il prof. Giuseppe Santaniello alla data di entrata in vigore della anzidetta legge ricopre la carica di garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

D'intesa tra loro;

Nominano

lo stesso prof. Giuseppe Santaniello garante per la radiodiffusione e la editoria con effetto dal 24 agosto 1990.

Roma, 24 agosto 1990

Il Presidente della Camera dei deputati
JOTTI

Il Presidente del Senato della Repubblica
SPADOLINI

90A3755

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della stazione di arrivo per l'impianto di risalita funicolare sotterraneo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55869).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di stazione di arrivo per impianto di risalita funicolare sotterranea su area ubicata nel comune di Campodolcino, mappali 97, 103, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel completamento di un programma di impianti con la rilevante partecipazione economica del comune tesa all'incremento del turismo della valle;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del contenuto impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente. all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino, mappali 97, 103, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Campodolcino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3616

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tombinatura del collettore di Nosedo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/55870).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Milano per la realizzazione di tombinatura collettore di Nosedo su area ubicata nel comune di Milano, mappali 31, 59, 38, 42, foglio 612, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare le condizioni igienico-sanitarie della zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Milano, mappali 31, 59, 38, 42, foglio 612, dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3615

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monasterolo di Castello dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di difesa idraulica da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/55871).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di opere di difesa idraulica su area ubicata nel comune di Monasterolo del Castello (Bergamo), mappali 901, 905, 1256 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti in opere di difesa idraulica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monasterolo del Castello (Bergamo), mappali 901, 905, 1256, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Monasterolo del Castello (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova presa per l'acquedotto comunale da parte del comune di Poggiridenti. (Deliberazione n. IV/55872).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Poggiridenti per la realizzazione di nuova opera di presa acquedotto comunale su area ubicata nel comune di Montagna Valtellina, mappale 35, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della modesta incidenza sull'esterno delle opere in progetto, peraltro quasi totalmente interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna Valtellina, mappale 35, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardi 1 come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Montagna Valtellina copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 161

Corso dei cambi del 20 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1149 —	1149 —	1150 —	1149 —	1149 —	1149 —	1149,210	1149 —	1149 —	1149 —
E.C.U.	1529,600	1529,600	1530 —	1529,600	1529,600	1529 —	1530 —	1529,600	1529,600	1529,60
Marco tedesco	737,750	737,750	737 —	737,750	737,750	737,75	737,670	737,750	737,750	737,75
Franco francese	219,580	219,580	219,90	219,580	219,580	219,68	219,540	219,580	219,580	219,58
Lira sterlina	2206,450	2206,450	2208 —	2206,450	2206,450	2206,45	2205,400	2206,450	2206,450	2206,45
Fiorino olandese	654,850	654,850	654,50	654,850	654,850	654,85	654,850	654,850	654,850	654,85
Franco belga	35,850	35,850	35,85	35,850	35,850	35,85	35,850	35,850	35,850	35,85
Peseta spagnola	11,990	11,990	12,02	11,990	11,990	11,99	11,989	11,990	11,990	11,99
Corona danese	192,620	192,620	192,50	192,620	192,620	192,72	192,610	192,620	192,620	192,62
Lira irlandese	1980 —	1980 —	1980 —	1980 —	1980 —	1980 —	1979 —	1980 —	1980 —	—
Dracma greca	7,485	7,485	7,47	7,485	7,485	—	7,485	7,485	7,485	—
Escudo portoghese	8,338	8,338	8,34	8,338	8,338	8,33	8,337	8,338	8,338	8,33
Dollaro canadese	1003,750	1003,750	1004 —	1003,750	1003,750	1003,75	1004 —	1003,750	1003,750	1003,75
Yen giapponese	7,847	7,847	7,85	7,847	7,847	7,84	7,850	7,847	7,847	7,84
Franco svizzero	891,100	891,100	890 —	891,100	891,100	891,10	891,050	891,100	891,100	891,10
Scellino austriaco	104,865	104,865	104,90	104,865	104,865	104,86	104,876	104,865	104,865	104,86
Corona norvegese	190,160	190,160	190 —	190,160	190,160	190,16	190,300	190,160	190,160	190,16
Corona svedese	200,150	200,150	200 —	200,150	200,150	200,15	200,110	200,150	200,150	200,15
Marco finlandese	312,510	312,510	312,50	312,510	312,510	312,51	312,700	312,510	312,510	—
Dollaro australiano	928,600	928,600	929 —	928,600	928,600	928,60	928,100	928,600	928,600	928,60

Media dei titoli del 20 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,450
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,575
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	79,875
» » » 21- 4-1987/94	79,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,575
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,750
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,800
» » » » 17- 1-1986/91	100,375
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,850
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,850
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,575
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,875
» » » »	1-12-1984/91	100,800
» » » »	1- 1-1985/92	100,700
» » » »	1- 2-1985/92	100,450
» » » »	18- 4-1986/92	100,300
» » » »	19- 5-1986/92	100,500
» » » »	20- 7-1987/92	100,350
» » » »	19- 8-1987/92	100,775
» » » »	1-11-1987/92	100,250
» » » »	1-12-1987/92	100,100
» » » »	1- 1-1988/93	99,900
» » » »	1- 2-1988/93	99,425
» » » »	1- 3-1988/93	99,350
» » » »	1- 4-1988/93	99,575
» » » »	1- 5-1988/93	100,075
» » » »	1- 6-1988/93	100,950
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,775
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	101 —
» » » »	19- 8-1986/93	99,175
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	98,425
» » » »	1-10-1988/93	100,025
» » » »	20-10-1986/93	98,425
» » » »	1-11-1988/93	99,675
» » » »	18-11-1986/93	98,400
» » » »	19-12-1986/93	99,300
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94	99,375
» » » »	1- 3-1989/94	99,375
» » » »	15- 3-1989/94	99,025
» » » »	1- 4-1989/94	99,125
» » » »	1- 9-1988/94	98,250
» » » »	1-10-1987/94	98,725
» » » »	1-11-1988/94	98,200
» » » »	1- 1-1990/95	98,150
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,100
» » » »	1- 4-1985/95	97,025
» » » »	1- 5-1985/95	96,925
» » » »	1- 6-1985/95	97,250
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 8-1985/95	98,050
» » » »	1- 9-1985/95	96,925
» » » »	1-10-1985/95	96,850
» » » »	1-11-1985/95	97,325
» » » »	1-12-1985/95	97,950
» » » »	1- 1-1986/96	98 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	98 —
» » » »	1- 3-1986/96	97,375
» » » »	1- 4-1986/96	97,250
» » » »	1- 5-1986/96	96,975
» » » »	1- 6-1986/96	97,625
» » » »	1- 7-1986/96	97,350
» » » »	1- 8-1986/96	96,750
» » » »	1- 9-1986/96	96,150
» » » »	1-10-1986/96	94,350
» » » »	1-11-1986/96	94,600
» » » »	1-12-1986/96	95,525
» » » »	1- 1-1987/97	95,150
» » » »	1- 2-1987/97	94,425
» » » »	18- 2-1987/97	94,825
» » » »	1- 3-1987/97	94,725
» » » »	1- 4-1987/97	94,750
» » » »	1- 5-1987/97	94,825
» » » »	1- 6-1987/97	94,400
» » » »	1- 7-1987/97	94,825
» » » »	1- 8-1987/97	95,500
» » » »	1- 9-1987/97	96,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,825
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,850
» » »	9,25%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990	99,975
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,850
» » »	9,25%	1-11-1990	99,600
» » »	9,25%	1-12-1990	99,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	101 —
» » »	11,50%	1-11-1991	99,375
» » »	11,50%	1-12-1991	98,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,975
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,175
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,150
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,300
» » »	11,00%	1- 5-1992	97 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,675
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,775
» » »	12,50%	1-10-1992	98,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,225
» » »	12,50%	1-10-1993	97,350
» » »	12,50%	1-11-1993	97,350
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,425
» » »	12,50%	17-11-1993	97,650
» » »	12,50%	1-12-1993	97,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 20-10-1983/90	11,50%		100,050
» » » » 16- 7-1984/91	11,25%		100,800
» » » » 21- 9-1987/91	8,75%		97,150
» » » » 21- 3-1988/92	8,50%		95,125
» » » » 26- 4-1988/92	8,50%		95,700
» » » » 25- 5-1988/92	8,50%		94,775
» » » » 22-11-1984/92	10,50%		100,050
» » » » 22- 2-1985/93	9,60%		98,675
» » » » 15- 4-1985/93	9,75%		99,400
» » » » 22- 7-1985/93	9,00%		96,700
» » » » 25- 7-1988/93	8,75%		94,175
» » » » 28- 9-1988/93	8,75%		93,800
» » » » 26-10-1988/93	8,65%		93,100
» » » » 22-11-1985/93	8,75%		95,550
» » » » 28-11-1988/93	8,50%		92,375
» » » » 28-12-1988/93	8,75%		93,475
» » » » 21- 2-1986/94	8,75%		96,750
» » » » 25- 3-1987/94	7,75%		90,250
» » » » 19- 4-1989/94	9,90%		99,250
» » » » 26- 5-1986/94	6,90%		90,250
» » » » 26- 7-1989/94	9,65%		98,600
» » » » 30- 8-1989/94	9,65%		97,850
» » » » 24- 5-1989/95	9,90%		98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20080

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 241DP — Data: 4 dicembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto. — Intestazione: Gaggioli Giorgio, nato a Roccastrada il 9 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A3728

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:

storia delle dottrine economiche.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

filologia germanica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto italiano.

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3721

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di sociologia:

sociologia delle relazioni internazionali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidio della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3722

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 15 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

2) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede in Messina e stabilimento di Messina:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 24 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 marzo 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Industrie meccaniche siciliane*, con sede in Priolo (Siracusa), e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Junior Jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Mast linee sportive*, con sede in Ancarano (Teramo) e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 18 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano e stabilimento di Massa Carrara:

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Unità di Ciampino (Roma) e Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 14 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Peyrani sud c/o Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta Forgione Vincenzo segheria e lavorazione legno*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 agosto 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Soc. I.C.I.E.S.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta Impresa costruzioni ing. Galloppa Giuseppe di Gentile Celestina & F.*, con sede in Amendola (Ascoli Piceno) e stabilimento di Amendola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 21 giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 16 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 gennaio 1989 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. P.M.S. - Produzione macchine speciali*, con sede in Verbania (Alessandria) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 6 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - in liquidazione - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 11047/25.

14) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 7 giugno 1989 al 7 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1989 CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dall'8 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Bariosarda*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimenti di Carbonia, Iglesias, Narcao (Cagliari):

periodo: dal 22 aprile 1990 al 23 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Tozzi sud*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 9 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. I.F.L. - Industria farmaceutica lucana*, con sede in Tito scalo (Potenza) e stabilimento di Tito scalo (Potenza):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. - Officina quadri apparecchiature - O.Q.A.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a Società italiana condotte acqua*, con sede in Roma e uffici e cantieri in Roma e provincia:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Società italiana condotte acqua*, con sede in Roma e uffici e cantieri in Roma e provincia:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 30 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Oleificio Santa Sabina*, con sede in Lanuvio (Roma) e stabilimento di Lanuvio (Roma):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 20 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Oleificio Santa Sabina*, con sede in Lanuvio (Roma) e stabilimento di Lanuvio (Roma):

periodo: dal 21 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/89) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 25 agosto 1988 al 24 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 25 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. So.Gra.Me*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 25 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 25 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Mascariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fresystem, già Due G Sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 15 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a Lavanderia partenopea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989: dal 12 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Defanplastica*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 27 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Nuova Finac*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 16 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.A.V. con sede legale in Napoli ed unità produttiva presso ENEL - Centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è prolungata al 31 dicembre 1989, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A3641

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 24 luglio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 309.164.000, dovuto dalla S.p.a. La buona stampa, di Ercolano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 55.811.400, dovuto dalla ditta Taverniti Vittorio, di Soverato, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A3680

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	293.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	35.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	86.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***